



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio 4

Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

PEC: dgprev@postacert.sanita.it

UTILITALIA SEFIT

Piazza Cola di Rienzo 80/A

00192 Roma

utilitalia@pec.it

OGGETTO: nota sui quesiti sulla Circolare del Ministero della salute del 1° aprile 2020 n. 11285

In riferimento alla nota della S.V. prot n. 788/2020/DG/VI/mc dell'8/04/2020, si rappresenta quanto segue.

- 1) Risposta al quesito n. 1: “Se la SARS-COV-2 possa essere considerata malattia infettiva diffusiva, di cui all’elenco contenuto nel DM 15 dicembre 1990 “Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse”.

Il Ministero della salute, richiamando alla Lettera A punti 3 e 4 della Circolare indicata in oggetto la patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni riconosce la natura della COVID-19 come malattia infettiva-diffusiva che, come correttamente richiamato nella Vs richiesta, rientra nell’Allegato di cui al DM 15 dicembre 1990, assimilato a classe prima n. 10 “influenza con isolamento virale”.

- 2) Risposta al quesito n. 2: “In caso di inumazione di persona deceduta a causa di una malattia infettiva diffusiva, quali materiali possono essere usati per il confezionamento del feretro.”

Il DPR 10 settembre 1990 n. 285 prevede che le persone decedute a causa di una malattia infettiva diffusiva devono, ai fini dell’autorizzazione al trasporto, essere composte all’interno di una duplice cassa. Le prescrizioni per la tipologia di cassa sono contenute nell’art. 30; l’art. 31 consente invece l’utilizzo di materiali diversi da quelli previsti dalla disposizione precedente, che siano stati autorizzati dalle competenti autorità (dapprima statali e poi trasferite, pur dovendo seguire un protocollo nazionale, a quelle regionali v. circolare Ministero Salute n. 36158 del 11/12/2015), e le relative autorizzazioni rilasciate dalle regioni dove ha sede l’impresa produttrice valgono sull’intero territorio nazionale.

All’Allegato 1 lettera C) della Circolare si dice *“Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all’art. 31 del DPR 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso con non meno di 250 gr di materiale a base di SAP (polimero super assorbente). In caso di inumazione il materiale assorbente deve anche possedere caratteristiche biodegradanti”*.

Questo ha creato alcuni dubbi interpretativi, che potrebbe portare qualcuno a risolverli nel senso che per l’inumazione di persone decedute con malattia infettiva diffusiva possono essere usati i materiali alternativi dello zinco già autorizzati.

Si fa tuttavia presente che ad oggi non risultano autorizzati ex art. 31 del DPR 285/1990 materiali in sostituzione dello zinco che possano essere usati per inumazione di defunti con malattie infettive; le autorizzazioni rilasciate valgono solo per le ipotesi di inumazione non di infettivi e cremazione, anche degli infettivi. Si ritiene quindi che attualmente si debba utilizzare, fino a che non siano autorizzati esplicitamente materiali e prodotti specifici per inumazione di defunti con malattie infettive, la sola controcassa di zinco prevista dall'art. 30 DPR 285/1990.

3) Risposta al quesito n. 3 (non esplicitato ma desumibile dalla Vs nota).

Al fine garantire la sicurezza dei lavoratori, si deve evitare lo squarcio dello zinco prima dell'inumazione, così come disposto dal DPR 285/1990, ai fini della salvaguardia di un bene costituzionalmente tutelato, quale la salute della persona (l'operatore cimiteriale appunto), in un contesto attuale in cui l'epidemia si è diffusa con molta rapidità e tutti gli interventi normativi in questa fase di emergenza sono finalizzati a ridurre al minimo il contagio. La non osservanza dell'art. 75, comma 2 del DPR 285/1990, a nostro avviso, è ammissibile ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'OCDPC 655 del 25 marzo 2020 laddove si dice “anche in deroga alle procedure ordinarie previste dal DPR 10 settembre 1990 n 285”.

Dott. Pasqualino Rossi
Direttore Ufficio 4

